



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [EBA](#). Pubblicate le *Guidelines* sul piano di rimborso dei titolari dei token
- [Commissione UE](#). Avviata consultazione in materia di cartolarizzazione
- [Consiglio UE](#). Approvato il Listing Act in materia di *capital markets*
- [Normativa nazionale](#). Pubblicato in GU il decreto di recepimento della direttiva NIS2

ALTRE NOTIZIE

- [EBA](#). Pubblicato il terzo rapporto di monitoraggio sull'attuazione di Basilea III
- [UIF](#). Audizione sullo schema del D.lgs. di adeguamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione



HIGHLIGHTS

EBA. Pubblicate le *Guidelines* sul piano di rimborso dei titolari dei token

EBA ha pubblicato gli orientamenti finali sul **piano di rimborso dei titolari di token** in caso di crisi dell'emittente.

Ogni emittente di un *asset-referenced token* (ART) o di un *e-money token* (EMT) deve elaborare un piano di rimborso dei token quando l'autorità competente valuta che l'emittente **“non è in grado o probabilmente non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi”**.

Per quanto riguarda il piano di rimborso, l'articolo 47, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) incarica l'EBA di emanare orientamenti che specifichino:

- il contenuto del piano di rimborso che deve essere attuato a seguito della decisione di un'autorità competente che valuta che l'emittente “non è in grado o probabilmente non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi” e la sua periodicità di revisione;
- le condizioni per l'attuazione del piano di rimborso.

In virtù del riferimento incrociato di cui all'articolo 55 del MiCAR relativo agli emittenti di EMT, il Titolo III, Capitolo 6, del MiCAR (**relativo ai piani di risanamento e di rimborso per gli emittenti di ART**) si applica *mutatis mutandis* anche a **tali emittenti**.

Pertanto, al fine di sostenere la suddetta applicazione *mutatis mutandis* ai sensi dell'articolo 55 del MiCAR, **gli Orientamenti si applicano a tutti gli emittenti di ART e a tutti gli emittenti di EMT**.

Tuttavia, considerando che l'articolo 47 del MiCAR articola il piano di rimborso sulla riserva di attività da liquidare per soddisfare i diritti di rimborso dei detentori di token, le *Guidelines* chiariscono che le sezioni e le disposizioni relative alla riserva di attività **non si applicano agli enti creditizi che emettono EMT e agli istituti di moneta elettronica (IME) che emettono EMT non significativi**¹, dato che, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del MiCAR, tali emittenti non sono soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività.

In particolare, le **Linee guida sono così articolate**:

- la prima sezione riguarda il principio di proporzionalità e stabilisce gli elementi da prendere in considerazione per garantire un adeguato livello di dettaglio dei contenuti del piano di rimborso e un'adeguata periodicità per la sua revisione o aggiornamento;
- la seconda sezione, relativa ai principi generali, riguarda la specificazione delle caratteristiche principali e degli obiettivi del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del MiCAR. Chiarisce gli aspetti per il raggiungimento dell'equo trattamento di tutti i detentori di token, tra cui la sospensione dei singoli diritti di riscatto, la destinazione dei proventi della liquidazione della riserva di attività al soddisfacimento dei diritti di riscatto, la copertura dei relativi costi di liquidazione solo dopo l'accantonamento dell'importo per i diritti di riscatto e l'importanza della strategia di liquidazione finalizzata alla massimizzazione dei proventi della riserva di attività;
- la terza sezione riguarda il contenuto del piano di rimborso e si concentra sui requisiti di *governance*;

¹ Il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) prevede requisiti maggiormente stringenti e obblighi normativi più severi per gli emittenti di EMT significativi rispetto ai “*Non-significant EMTs*”, disciplinati dall'articolo 58 “*Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi*”.



- la quarta sezione pone un'attenzione specifica all'identificazione delle attività critiche necessarie per l'attuazione del piano di rimborso. Una sottosezione è infatti dedicata alla descrizione del processo di rimborso dei possessori di token e al piano di comunicazione che deve includere una bozza di avviso pubblico per informare le parti interessate, e in particolare i detentori di token, non appena il piano di rimborso viene attivato della tempistica per la sua attuazione.

Le linee guida trattano anche gli aspetti dell'emissione in **pool** (cioè lo stesso token emesso da più emittenti), indicando la necessità di un **piano comune concordato** da tutti gli emittenti.

[\[clicca qui\]](#)

Commissione UE. Avviata consultazione in materia di cartolarizzazione

La **Commissione UE** ha avviato una **consultazione** riguardante il funzionamento del quadro normativo **in materia di cartolarizzazione**.

La pubblicazione del documento di consultazione da parte della Commissione segue quella di alcuni *report* in ambito UE - la relazione di Christian Noyer, la relazione di Enrico Letta e la relazione di Mario Draghi - che hanno raccomandato il rilancio della cartolarizzazione come mezzo per rafforzare la capacità di prestito delle banche UE, creare mercati dei capitali più profondi, costruire l'Unione europea del risparmio e degli investimenti e aumentare la competitività dell'UE.

Nel documento di consultazione si osserva, tuttavia, che nonostante i miglioramenti apportati dal Regolamento sulla Cartolarizzazione (Regolamento (UE) 2017/2402) e dalla creazione di una categoria di **prodotti di cartolarizzazione semplici, trasparenti e standardizzati (STS)**, **permangono elevate barriere all'emissione e all'investimento**, che impediscono all'economia dell'UE di beneficiare pienamente dei vantaggi offerti dalla cartolarizzazione. Le parti interessate hanno indicato che tali barriere sono in parte dovute alla natura conservativa di alcuni aspetti del quadro normativo, come i requisiti di trasparenza e *due diligence*, nonché il trattamento prudenziale e di liquidità delle cartolarizzazioni.

Per tali ragioni, **la Commissione sottopone a consultazione varie questioni**, tra cui:

- l'efficacia del quadro di cartolarizzazione;
- l'ambito di applicazione del Regolamento sulla Cartolarizzazione;
- i requisiti di *due diligence*;
- i requisiti di trasparenza e la definizione di cartolarizzazione pubblica;
- la vigilanza;
- lo standard STS;
- la piattaforma di cartolarizzazione;
- il trattamento prudenziale e di liquidità della cartolarizzazione per le banche;
- il trattamento prudenziale della cartolarizzazione per le compagnie di assicurazione;
- il quadro prudenziale per gli IORP (*Institution for Occupational Retirement Provision*) e altri fondi pensione.

Alcune domande sono di carattere generale, mentre altre sono rivolte a partecipanti specifici del mercato della cartolarizzazione, come emittenti, investitori, sponsor, *servicer*, *arranger*.



La consultazione è aperta fino al **4 dicembre 2024**.

[\[clicca qui\]](#)

Consiglio UE. Approvato il Listing Act in materia di *capital markets*

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il c.d. "*Listing act*", un pacchetto legislativo volto a **rendere i mercati dei capitali pubblici dell'UE più attraenti per le aziende dell'UE e faciliterà la quotazione di aziende di tutte le dimensioni**, comprese le piccole e medie imprese (PMI), sulle borse europee.

Le misure mirano a semplificare le norme applicabili alle società che affrontano un processo di quotazione o alle società già quotate sui mercati pubblici dell'UE. L'obiettivo è semplificare il processo per le società, alleviando gli oneri e i costi amministrativi, preservando al contempo un sufficiente grado di trasparenza, tutela degli investitori e integrità del mercato. Un accesso più facile ai mercati pubblici consentirà alle aziende, e in particolare alle PMI, di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.

Il pacchetto di leggi è composto da:

- un regolamento che modifica il regolamento sui prospetti (Reg. (UE) 2017/1129), il regolamento sugli abusi di mercato (Reg. (UE) 596/2014) e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (Reg. (UE) n.600/2014);
- una direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2014/65/UE) e abroga la direttiva riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale (Direttiva 2001/34/CE);
- una nuova direttiva sulle azioni a voto multiplo, la quale introduce un quadro per facilitare l'emissione e l'uso di azioni a voto multiplo. Quest'ultima mira ad attrarre e trattenere le aziende ad alta crescita nell'UE, salvaguardando al contempo la tutela degli azionisti.

Dopo l'adozione da parte del Consiglio, le diverse misure del *Listing Act* saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entreranno in vigore 20 giorni dopo.

Gli Stati membri avranno **18 mesi** per recepire la direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari nella legislazione nazionale e **2 anni** per recepire la direttiva sulle azioni a voto multiplo.

[\[Listing act Regulation\]](#)

[\[Listing act Directive\]](#)

Normativa nazionale. Pubblicato in GU il decreto di recepimento della Direttiva NIS2

Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale**, Serie Generale n. 230 del 1 ottobre 2024, il **d.lgs. 4 settembre 2024 n. 138** che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555, **relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione** (c.d. **NIS2 – network information service**).



Si prevede una strategia nazionale di cibersicurezza avente l'obiettivo di aumentare la resilienza dell'infrastruttura informatica in Italia e di garantire un livello elevato di protezione contro le minacce informatiche.

In particolare:

- Il decreto definisce una serie di obiettivi per migliorare la sicurezza informatica nazionale, con particolare attenzione ai **settori considerati critici** (amministrazioni pubbliche, servizi postali, media, industria alimentare) e **altamente critici** (energia, trasporti, finanza, sanità, infrastrutture digitali, gestione dell'acqua potabile);
- viene stabilito un quadro chiaro di responsabilità e competenze tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza informatica. Le Autorità di settore **NIS** (*Network and Information Systems*) e l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale (**ACN**) svolgono un ruolo centrale nel coordinamento delle azioni tra pubblico e privato;
- sono previste azioni per garantire la preparazione in caso di incidenti, con **piani per il recupero e la mitigazione dei danni**.
- un ulteriore aspetto centrale è lo sviluppo di procedure per la **condivisione delle informazioni** sugli incidenti e le vulnerabilità tra i vari soggetti coinvolti, sia a livello nazionale che europeo. Questo garantirà una risposta coordinata e tempestiva alle minacce;
- il decreto promuove iniziative volte ad accrescere la consapevolezza dei cittadini e delle imprese sui rischi informatici, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI). Sono previste infatti campagne educative e di sensibilizzazione, oltre a programmi di formazione specifica.

Nell'ambito di applicazione del decreto rientrano i soggetti pubblici e privati, operanti in settori critici e altamente critici, che **superano i massimali per le piccole imprese** (qualora il soggetto occupa più di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR).

Tuttavia, per alcuni soggetti il decreto si applica indipendentemente da tale criterio dimensionale, quali:

- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- i prestatori di servizi fiduciari;
- i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.

Le disposizioni si applicano altresì, indipendentemente dalle loro dimensioni, anche a soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto, qualora:

- il soggetto sia identificato prima della data di entrata in vigore del decreto come operatore di servizi essenziali ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 65;
- il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica;
- una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;



- il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;
- il soggetto sia considerato critico ai sensi del decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti.

Il decreto stabilisce, inoltre, **criteri rigorosi** per identificare i soggetti che devono rispettare gli obblighi di sicurezza informatica, i quali sono tenuti a adottare **misure tecniche e organizzative adeguate** a gestire i rischi per la sicurezza informatica:

- protezione dei sistemi di rete e delle informazioni;
- gestione delle vulnerabilità;
- resilienza alle minacce.

I soggetti sono tenuti a notificare tempestivamente all'ACN eventuali incidenti informatici che compromettano la disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati. Tale obbligo consente di attivare tempestivamente le misure di contenimento e ridurre il danno.

L'ACN ha il potere di monitorare la conformità ai requisiti del decreto e può intervenire imponendo **sanzioni** in caso di violazioni. Le imprese devono fornire **aggiornamenti periodici** e, in caso di non conformità, possono **subire multe o altre misure correttive**.

[\[clicca qui\]](#)

ALTRE NOTIZIE

[EBA. Pubblicato il terzo rapporto di monitoraggio sull'attuazione di Basilea III](#)

EBA ha pubblicato il suo terzo rapporto obbligatorio sul monitoraggio di Basilea III, che valuta l'impatto sulle banche europee dello schema di Basilea III alla data di piena attuazione, cioè nel 2033.

Il Rapporto mostra i risultati dell'attuazione separatamente per **tre grandi modelli di business**: "universale", che è un modello di *business* che offre la maggior parte dei servizi bancari, "orientato al dettaglio", che si concentra sulla clientela *retail*, e "orientato alle imprese e altro", che comprende gli altri istituti.

L'impatto aggiuntivo considera l'applicazione di tutti i requisiti dell'UE, così come riportati nel Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), e di tutte le riserve di capitale specifiche dell'UE. In termini di capitale minimo richiesto, l'impatto è ulteriormente diminuito rispetto alla precedente data di riferimento del dicembre 2022. L'impatto è minimo in termini di deficit di capitale di classe 1, mentre la riduzione di capitale totale è calcolata a 5,1 miliardi di euro.

Per il settore bancario dell'UE nel suo complesso, il capitale necessario per conformarsi alla riforma di Basilea III ammonta a 0,9 miliardi di euro di capitale di classe 1. Ciò significa che il capitale aggiuntivo necessario può essere utilizzato per la



riduzione del rischio di credito e che **il capitale aggiuntivo necessario può essere facilmente raccolto nel periodo rimanente fino alla piena attuazione.**

Nel complesso, i risultati dell'esercizio di monitoraggio obbligatorio di Basilea III mostrano che il requisito patrimoniale minimo Tier 1 delle banche europee aumenterebbe del 7,8% alla data di piena attuazione nel 2033. I principali fattori che vi contribuiscono sono **l'output floor e il rischio operativo.**

Il requisito patrimoniale minimo Tier 1 complessivo per le banche di grandi dimensioni e attive a livello internazionale (Gruppo 1) aumenterebbe dell'8,6%.

I requisiti per le istituzioni di rilevanza sistemica globale (G-SII, sottoinsieme del Gruppo 1) e per le banche del Gruppo 2 aumenterebbero rispettivamente del 12,2% e del 3,6%.

[\[clicca qui\]](#)

[UIF. Audizione sullo schema del D.lgs. di adeguamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione](#)

Il **Direttore dell'UIF** (Unità di Informazione Finanziari), dott. Enzo Serata, è stato sentito in audizione alla Camera dei deputati, Commissioni riunite Giustizia (II) e Finanze (VI), sullo schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.**

Questo schema andrà **a incidere anche sugli obblighi di cui alla L.7/2000 in tema di operazioni in oro**, perché la definizione di "denaro contante" a livello europeo include anche beni utilizzati come riserve di valore, compreso il **c.d. oro da investimento.**

L'Atto del Governo n. 194 **inoverà** dunque anche la **disciplina del commercio dell'oro** chiarendo presupposti e nozioni importanti ai fini proprio degli obblighi dichiarativi.

L'obiettivo dello schema di decreto è di rafforzare la sorveglianza, evitare sovrapposizioni tra normative nazionali ed europee, e migliorare il coordinamento con la normativa antiriciclaggio.

Le principali novità includono l'**estensione** della definizione di "denaro contante" per includere anche beni come l'oro da investimento e l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per movimenti transfrontalieri di contante all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche all'interno dell'Unione; è previsto un "trattenimento temporaneo" del contante in caso di mancata dichiarazione o indizi di attività criminosa.

In sintesi, lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni contiene significative novità per la materia valutaria e per la disciplina del commercio dell'oro, che presentano forti correlazioni con la disciplina di prevenzione del riciclaggio e con l'attività svolta dalla UIF; le nuove previsioni attuano il regolamento europeo realizzando nel contempo una semplificazione degli oneri a carico dei destinatari e forme di coordinamento tra le autorità coinvolte.



NEWSLETTER

Secondo il dott. Serata, **sarebbe auspicabile una rivisitazione complessiva degli oneri previsti in materia di oro**, oggi frammentati in diversi provvedimenti legislativi, in particolare nell'ottica di coordinare gli obblighi dichiarativi e di prevenzione, calibrando le relative sanzioni.

[\[clicca qui\]](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

